



IMPORTANTE!

Autoriparatori - il 4 gennaio 2023 scade il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica.

Gentili,

Vi ricordiamo che il prossimo 4 gennaio 2023 scadono i termini per adeguarsi all'attività di meccatronica. A tale riguardo per vostra attenzione facciamo sintesi del quadro normativo:

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l'art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l'attività di autoriparazione si distingue in:

- **MECCATRONICA**
- CARROZZERIA
- GOMMISTA

Le precedenti attività di "Meccanica /motoristica" e di "Elettrauto" sono state **accorpate nell'unica categoria di "Meccatronica"**.

A seguito di queste modifiche:

- Le Aziende che, alla data del 5 gennaio 2013, risultavano **già iscritte al Registro delle imprese sia come attività di meccanica – motoristica che all'attività di elettrauto** sono state abilitate **d'ufficio** alla nuova attività di "meccatronica";
- Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, **erano già iscritte** nel Registro delle imprese e **abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023;**
- Il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già compiuto 55 anni può proseguire l'attività fino all'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Soggetti che devono regolarizzarsi:

in considerazione di quanto premesso, **entro il 4 gennaio 2023**, i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di **almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all'art. 7 della legge 122/92, dovranno attivarsi per ottenere l'abilitazione alla categoria mancante, mediante:**

- **frequenza con esito positivo di un corso di formazione**(percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), **limitatamente ai settori non posseduti**
oppure
- **rivalutazione** dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l'accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.

Si specifica che tali percorsi "ridotti" **devono essere riconosciuti dalla Regione** o dalle Province autonome e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la **qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte** nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute.

Si precisa che a tali imprese **non si applica l'art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l'esercizio - per almeno un anno - dell'attività di autoriparazione**, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni. **Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l'immediata qualificazione** del responsabile tecnico all'abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.

Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per le imprese operanti su **motoveicoli**.

Come mettersi in regola:

l'impresa, nella persona del **titolare** se impresa individuale o del **legale rappresentante**, se si tratta di società, **deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali** in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n. 122 - **sezione meccatronica**, trasmettendo una **pratica telematica di Comunicazione unica** diretta **contestualmente al Registro imprese e al SUAP** territorialmente competenti, **di inizio attività per la nuova sezione meccatronica** (quindi una SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività). La pratica deve contenere i dati della persona fisica in possesso dei requisiti richiesti (**Responsabile tecnico**) sia nella SCIA sia nella modulistica destinata al Registro imprese.

Con la medesima comunicazione si comunica la **cessazione** dell'attività precedente (cioè quella della meccanica/motoristica od elettrauto).

Effetti della mancata regolarizzazione:

Il decorso del termine del 4 gennaio 2023, senza l'adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) **non potrà più abilitare l'impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.**

In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell'attività da parte dell'impresa/società, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare **il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.**

Aggiunta di una sezione per imprese già iscritte alla data del 05/01/2013

Si ricorda che il **4 gennaio 2023** rappresenta la **data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio** concesso **alle imprese di autoriparazione già iscritte - alla data del 05/01/2013** - ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria) per chiedere **l'ampliamento a una nuova sezione** dell'autoriparazione non posseduta, **con la sola frequenza di percorsi formativi "agevolati"** (corsi da 180 ore per la sezione "carrozzeria" e da 150 ore per la sezione "gommista") **e senza l'anno di esperienza lavorativa** in imprese del settore.

Per ulteriori approfondimenti (ricordandovi la scadenza del 4.1.2023) potete prendere contatto con la scrivente segreteria.

IL SEGRETARIO

Paolo Uniti



FIGISC

Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti

Presidente: Bruno Bearzi

Segretario Nazionale: Paolo Uniti

Segreteria Roma: P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma

☎ 06-5866351 - figisc@confcommercio.it

Segreteria Milano: Corso Venezia, 51-20121 Milano

☎ 02.7750274 - segreteria@figisc.it